

## CONVENZIONE

tra

**UNIVERSITAS MERCATORUM**

e

**ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO**

L'Università Telematica delle Camere di Commercio Italiane - **Universitas Mercatorum**, istituita con D.M. 10 maggio 2006, pubblicato sulla G.U. n. 134 del 12 giugno 2006, P. IVA e C.F. 09106101000, rappresentata dal Dott. Andrea Mondello domiciliato, per la carica di Presidente dell'Università presso la sede legale della medesima, in Roma - Piazza Sallustio 21, di seguito denominata "**Università**";

e

L'**Istituto nazionale per il Commercio Estero**, C.F. 80069170589, con sede legale in Roma, Via Liszt 21, rappresentata dal Presidente, Amb. Umberto Vattani, di seguito denominato "**ICE**".

### *Premesso che*

- L'Università svolge attività didattica e formazione utilizzando innovative metodologie tecnologiche e-learning;
- Il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270, "*Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999 n. 509*", prevede il riordino degli studi universitari e, in particolare, l'istituzione di lauree triennali e magistrali rientranti in apposite classi;
- L'art. 5, comma 7 del suddetto D.M. n. 270/2004, prevede che "*Le università possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia...*";
- L'art. 19, comma 14 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, prevede che "*Le amministrazioni pubbliche promuovono iniziative di alta formazione del proprio personale, anche ai fini dell'accesso alla dirigenza, favorendo la partecipazione del personale ai corsi di laurea, anche triennali, organizzati con l'impiego prevalente delle metodologie di formazione a distanza per le finalità connesse alle attribuzioni istituzionali delle amministrazioni interessate*";
- L'art. 22, comma 13 della stessa Legge n. 448/2001, prevede, altresì, che "*Le modalità di riconoscimento dei crediti formativi sono individuate con apposite convenzioni stipulate tra le amministrazioni interessate e le università*" e che, in virtù di tale dettato normativo, l'atto convenzionale diviene l'unico strumento che regola il riconoscimento;

- In data 01 giugno 2006, il Ministro dell'Università e della Ricerca ha adottato un atto di indirizzo (prot. 149/Segr/DGU/2006) che riguarda le convenzioni tra atenei ed enti e istituzioni varie per il conseguimento di titoli universitari, con il quale, in coerenza con le indicazioni già formulate dal CUN, si sono invitate le Università a contenere il limite quantitativo dei crediti formativi riconoscibili nel numero di 60, pari ad un anno di corso di laurea triennale;
- È interesse dell'ICE consentire al proprio personale una preparazione di livello universitario e offrire l'opportunità di valorizzare i percorsi formativi realizzati, presso le diverse strutture formative private e pubbliche, mediante il riconoscimento di crediti formativi per il conseguimento di titoli accademici;

*convengono e stipulano quanto segue*

#### **Articolo 1**

Le premesse sopraindicate costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

#### **Articolo 2**

L'Universitas Mercatorum di Roma e l'ICE si impegnano a collaborare per consentire al personale dell'ICE l'iscrizione al corso di laurea al fine del conseguimento dei titoli accademici, ai sensi della Legge n. 448/2001.

#### **Articolo 3**

I percorsi di studio universitari pregressi, ovvero ulteriori esperienze formative, debitamente documentate dal personale interessato, verranno valutati secondo la normativa vigente dalla struttura accademica preposta, ai fini dell'ammissione alla laurea.

In ogni caso, ai fini dell'ammissione al corso di laurea, il personale interessato deve essere già in possesso del diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

#### **Articolo 4**

Fermo restando che le esperienze formative, di cui all'art. 3, devono concludersi con il superamento dell'accertamento formale del profitto e risultare coerenti con gli obiettivi formativi del corso di laurea per il quale si chiede l'iscrizione, la valutazione verrà effettuata in coerenza con i criteri predeterminati da parte della struttura accademica preposta, così come previsto dal D. M. n. 270/2004.

#### **Articolo 5**

Al momento dell'iscrizione il personale interessato dovrà presentare, oltre alla prevista documentazione di rito, il proprio curriculum vitae ai fini dell'eventuale riconoscimento, da parte della struttura accademica preposta, di crediti formativi inerenti conoscenze e abilità professionali maturate e certificate, secondo la normativa vigente.

#### **Articolo 6**

Coloro che sono ammessi al corso di laurea, in base alla presente Convenzione, sono considerati studenti universitari a tutti gli effetti e devono sottostare alle disposizioni che regolano gli studenti universitari.



#### **Articolo 7**

Il personale dell'ICE, in base alla presente Convenzione potrà usufruire di un'agevolazione del 25% sul costo dell'immatricolazione al seguente corso di laurea triennale:

- Laurea triennale in Gestione d'Impresa.

#### **Articolo 8**

Il pagamento dell'immatricolazione, su richiesta degli interessati potrà essere rateizzato.

#### **Articolo 9**

L'Università si impegna a garantire, senza oneri aggiuntivi, l'accesso alla piattaforma e-learning attraverso una costante e tempestiva informazione inerente gli aspetti di aggiornamento professionale.

#### **Articolo 10**

L'ICE si impegna a promuovere e pubblicizzare presso il proprio personale la presente Convenzione, prediligendo la comunicazione via intranet.

#### **Articolo 11**

La presente Convenzione, che non comporta per le Parti oneri diversi da quelli indicati, ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione. Potrà essere rinnovata o modificata solo previo accordo tra le Parti.

#### **Articolo 12**

L'eventuale recesso di una delle Parti non inficerà i riconoscimenti dei crediti formativi già effettuati.

#### **Articolo 13**

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali, relativi al personale dell'ICE, in virtù della presente Convenzione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, così come previsto dal D.Lgs. n. 196/2003.

#### **Articolo 14**


Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non risolvibile in via amichevole, è competente il Foro di Roma.

#### **Articolo 15**

La presente Convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, allegato B, del DPR n. 642/72 e sarà registrato in caso d'uso ai sensi del DPR 26/4/1986, n. 131.  
Le spese di bollo e di registrazioni sono a carico della Parte richiedente.

Roma, li 17 settembre 2008

per l'Universitas Mercatorum  
Il Presidente  
Andrea Mondello



per l'Istituto nazionale Commercio Estero  
Il Presidente  
Amb. Umberto Vattani

